

REGOLAMENTO PER L'INSTALLAZIONE, IL FUNZIONAMENTO E L'USO DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESSO LA ASST DI MANTOVA

| | |
|---|---------|
| CAPO I – PRINCIPI GENERALI | Pag. 2 |
| ARTICOLO 1 – OGGETTO E NORME DI RIFERIMENTO | Pag. 2 |
| ARTICOLO 2 – DEFINIZIONI | Pag. 2 |
| ARTICOLO 3 - FINALITÀ E PRINCIPI GENERALI | Pag. 3 |
| ARTICOLO 4 – DATI PERSONALI | Pag. 4 |
| ARTICOLO 5 – TEMPI DI CONSERVAZIONE DELLE IMMAGINI | Pag. 5 |
| ARTICOLO 6 – TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEI LAVORATORI | Pag. 6 |
| | |
| CAPO II – OBBLIGHI E ADEMPIMENTI PER I SOGGETTI GESTORI DEL SISTEMA | Pag. 6 |
| ARTICOLO 7 – FIGURE DEL TRATTAMENTO | Pag. 6 |
| ARTICOLO 8 – OBBLIGHI DEL RESPONSABILE INTERNO DELLA VIDEOSORVEGLIANZA E DEGLI AUTORIZZATI | Pag. 7 |
| | |
| CAPO III – IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA | Pag. 8 |
| ARTICOLO 9 – CARATTERISTICHE TECNICHE DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA E UBICAZIONE | Pag. 8 |
| | |
| CAPO IV – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI | Pag. 9 |
| ARTICOLO 10 – MODALITÀ DI RACCOLTA E REQUISITI DEI DATI PERSONALI | Pag. 9 |
| ARTICOLO 11 – ACCERTAMENTI DI ILLECITI ED INDAGINI GIUDIZIARIE O DI POLIZIA | Pag. 9 |
| ARTICOLO 12 – INFORMAZIONI RESE AL MOMENTO DELLA RACCOLTA | Pag. 9 |
| ARTICOLO 13 – SICUREZZA DEI DATI | Pag. 10 |
| ARTICOLO 14 – ACCESSO ALLE IMMAGINI | Pag. 10 |
| ARTICOLO 15 – CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ DI VIDEOSORVEGLIANZA | Pag. 11 |
| ARTICOLO 16 – DIRITTI DELL'INTERESSATO | Pag. 11 |
| ARTICOLO 17 – PROCEDURA PER L'ACCESSO ALLE IMMAGINI DA PARTE DEGLI INTERESSATI | Pag. 12 |
| ARTICOLO 18 - PROCEDURA PER L'ACCESSO ALLE IMMAGINI DA PARTE DI ALTRI SOGGETTI LEGITTIMATI | Pag. 12 |
| ARTICOLO 19 – COMUNICAZIONE DEI DATI | Pag. 12 |
| | |
| CAPO V – TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE | Pag. 13 |
| ARTICOLO 20 – TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE | Pag. 13 |
| ARTICOLO 21 – DANNI CAGIONATI PER EFFETTO DEL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI | Pag. 13 |
| | |
| CAPO VI – DISPOSIZIONI FINALI | Pag. 13 |
| ARTICOLO 22 – MODIFICHE REGOLAMENTARI | Pag. 13 |
| ARTICOLO 23 - PUBBLICITÀ | Pag. 13 |
| ARTICOLO 24 – NORMA DI RINVIO | Pag. 13 |

CAPO I **PRINCIPI GENERALI**

ARTICOLO 1 **OGGETTO E NORME DI RIFERIMENTO**

Il presente regolamento disciplina l'installazione, il funzionamento nonché l'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza all'interno ed all'esterno delle sedi dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova (di seguito denominata Azienda).

Per tutto quanto non è dettagliatamente disciplinato nel presente documento si rinvia a quanto disposto:

- dalla L. n. 300 del 20 maggio 1970 "Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento" (in particolar modo l'art. 4);
- dal Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196 come novellato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018 n.101;
- dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 - "Attuazione dell'articolo 1 della L. n. 123 del 3 agosto 2007, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";
- dal Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali in materia di videosorveglianza del 8 aprile 2010;
- dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati - *General Data Protection Regulation "GDPR"*- pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea - GUUE il 4 maggio 2016);
- dalla Circolare dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro 19 febbraio 2018, n. 5 - "Indicazioni operative sull'installazione e utilizzazione di impianti audiovisivi e di altri strumenti di controllo ai sensi dell'art. 4 della L. n. 300 del 1970";
- dal Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali 11 ottobre 2018, n. 467 - "Elenco delle tipologie di trattamenti soggetti al requisito di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati ai sensi dell'art. 35, comma 4, del Regolamento (UE) n. 2016/679";
- dalle Linee guida WP 248 in materia di valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e determinazione della possibilità che il trattamento "possa presentare un rischio elevato" ai fini del Regolamento (UE) 2016/679";
- dalle Linee Guida EDPB n. 3/2019, versione 2.0 del 29 gennaio 2020 - "Linee Guida sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video";
- dal Decreto legislativo 27 giugno 2022, n. 104;

ARTICOLO 2 **DEFINIZIONI**

Ai fini del presente regolamento s'intende:

- a. per "**dato personale**", qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo *online* o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;
- b. per "**trattamento**", qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;

- c. per "**Titolare del trattamento**", L'Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova, nella persona del Legale Rappresentante *pro tempore*, cui competono le decisioni in ordine alle e finalità e ai mezzi del trattamento dei dati personali;
- d. per "**Responsabile del trattamento**" ex art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679, la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del Titolare del trattamento;
- e. per "**Amministratore di sistema**", figura professionale finalizzate alla gestione e alla manutenzione di un impianto di elaborazione o di sue componenti e alle quali è conferito il compito di sovrintendere alle risorse del sistema operativo di un elaboratore o di un sistema di banca dati e di consentirne l'utilizzazione;
- f. per "**Responsabile interno**", la persona fisica, legata da rapporto di servizio al Titolare e preposto dal medesimo al trattamento di dati personali al quale il Titolare stesso demanda alcune responsabilità previste nel presente regolamento;
- g. per "**Autorizzati**", le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal Titolare;
- h. per "**Interessato**", la persona fisica a cui si riferiscono i dati personali;
- i. per "**profilazione**", qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali consistente nell'utilizzo di tali dati personali per valutare determinati aspetti personali relativi a una persona fisica, in particolare per analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze personali, gli interessi, l'affidabilità, il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti di detta persona fisica;
- j. "**pseudonimizzazione**", il trattamento dei dati personali in modo tale che i dati personali non possano più essere attribuiti a un interessato specifico senza l'utilizzo di informazioni aggiuntive, a condizione che tali informazioni aggiuntive siano conservate separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative intese a garantire che tali dati personali non siano attribuiti a una persona fisica identificata o identificabile;
- k. per "**archivio**", qualsiasi insieme strutturato di dati personali accessibili secondo criteri determinati, indipendentemente dal fatto che tale insieme sia centralizzato, decentralizzato o ripartito in modo funzionale o geografico;
- l. per "**comunicazione**", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti determinati in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- m. per "**diffusione**", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- n. per "**dato anonimo**", il dato che in origine a seguito di inquadatura, o a seguito di trattamento, non possa essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- o. per "**limitazione**", la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.

Per ulteriori definizioni si rinvia a quanto previsto dall'art. 4 del Regolamento (UE) 2016/679.

ARTICOLO 3 FINALITÀ E PRINCIPI GENERALI

La videosorveglianza è finalizzata al supporto e alla protezione delle attività istituzionali della ASST di Mantova, tenuto conto delle esigenze derivanti dall'organizzazione aziendale.

Il trattamento dei dati personali attraverso i sistemi di videosorveglianza è effettuato in ottemperanza al principio di liceità per garantire:

- la sicurezza e la protezione del patrimonio aziendale, degli operatori e degli utenti/pazienti;
- la diagnosi e la cura.

In particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, le finalità principali sono:

- il monitoraggio di materiali pericolosi e altamente infiammabili presenti nelle strutture aziendali (ad es. bombole di ossigeno);
- il controllo del corretto svolgimento del prelievo del campione per i metaboliti urinari;
- la protezione dei beni e delle persone all'interno ed all'esterno (comunque nel perimetro di responsabilità dell'Azienda) delle singole strutture aziendali ed in particolare la prevenzione delle aggressioni e/o di altri reati contro la persona.

Sebbene l'impianto di videosorveglianza rappresenti un deterrente, la prevenzione e l'efficace perseguimento dei reati rimane in capo alle autorità competenti che, qualora sia necessario, possono richiedere l'estrazione delle immagini e procedere con gli accertamenti, ai sensi del D. Lgs. 51/2018 relativo al "trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali", che ha recepito la Direttiva (UE) 2016/680. Qualora un operatore/utente/paziente commettesse azioni che possano costituire ipotesi di reato (ad es. furto dell'operatore, lesioni a un operatore da parte di un paziente, ecc.), la finalità del datore di lavoro è comunque legata alla sicurezza sul luogo di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e protezione del patrimonio aziendale (evitare spreco di risorse pubbliche e/o danno erariale);

- la tutela della salute attraverso il monitoraggio dei pazienti (ad esempio: monitoraggio continuo dei pazienti in stato di minima coscienza o ricoverati nei reparti in cui si ritiene alto il rischio).

L'attività di videosorveglianza deve avvenire nel rispetto del principio di necessità e proporzionalità nella scelta delle modalità di ripresa e dislocazione delle apparecchiature, nonché nelle varie fasi del trattamento stesso; inoltre, deve comportare un trattamento di dati pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite (Art. 5, par. 1, lett. c) e d), GDPR).

Gli impianti di videosorveglianza sono attivati quando altre misure siano ponderatamente valutate insufficienti o inattuabili o risultino inefficaci altri idonei accorgimenti, quali ad esempio: controlli da parte degli addetti, sistemi di allarme, misure di protezione degli ingressi, abilitazioni agli ingressi, ecc.. Qualora le immagini evidenzino elementi rilevanti per le finalità di cui sopra, esse potranno venire conservate in relazione ai singoli procedimenti cui afferiscono, fatto salvo il rispetto del segreto d'ufficio/segreto istruttorio.

L'eventuale controllo di ambienti sanitari ed il monitoraggio di pazienti ricoverati, data la natura particolare della maggior parte dei dati che verrebbero raccolti e, se del caso, trattati, deve limitarsi ai casi di effettiva necessità, circoscrivendo le riprese a locali/aree predeterminati, come ad esempio aree di degenza o cure critiche ove è necessario che il personale sanitario tenga sotto controllo video i pazienti per la loro tutela, in quanto non direttamente visibili dalle postazioni di lavoro (es. guardiole). In tale contesto il sistema di videosorveglianza risulta indispensabile per la tutela della salute dei pazienti che versino in particolari situazioni di criticità, non altrimenti tutelabili.

La ripresa per finalità di diagnosi e cura e l'eventuale conseguente trattamento dei dati particolari si svolge nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato.

Le immagini non devono mai essere diffuse.

La raccolta dati dovrà essere limitata ai casi di assoluta necessità determinata da esigenze di cura. Il Titolare del trattamento ed i Responsabili/Direttori di Unità Operative/Servizi, per i settori di loro competenza, devono verificare che la visione delle immagini dei degenti sia consentita soltanto ai soggetti autorizzati.

Particolare attenzione sarà riservata alle modalità di accesso alle riprese da parte dei familiari del paziente ricoverato in padiglioni o reparti dove non sia consentito agli stessi di recarsi a visitare il proprio congiunto: ad essi potrà essere consentita, ove il sistema lo consenta, unicamente la visione del proprio congiunto.

Sono comunque fatte salve, ove applicabili, le previsioni di cui all'art. 22 e ss. della L. n. 241/1990 in materia di accesso ai documenti amministrativi.

ARTICOLO 4 DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati personali attraverso il sistema di videosorveglianza avviene secondo i principi generali di:

- responsabilizzazione (accountability)
 - nel fornire una garanzia di completa accessibilità alle informazioni che riguardano i cittadini in quanto utenti del servizio (principio di trasparenza);
 - nella capacità effettiva di rendere conto delle scelte fatte, dei comportamenti, delle azioni attuate e di rispondere alle questioni poste dai portatori d'interessi generali (principio della responsabilità);

- nella capacità effettiva di fare rispettare le norme, sia nel senso di finalizzare l'azione pubblica all'obiettivo stabilito nelle leggi che nel senso di fare osservare le regole di comportamento degli operatori (principio della conformità);
- protezione dei dati fin dalla progettazione (*privacy by design*) ovvero la necessità di tutelare i dati personali sin dalla fase di sviluppo, progettazione e selezione di un progetto che comporti l'utilizzo di applicazioni, servizi e prodotti per il trattamento di dati personali, creando un sistema che sin dall'inizio dell'attività limiti possibili violazioni dei dati raccolti (articolo 25, comma 1, GDPR);
- protezione dei dati per impostazione predefinita (*privacy by default*) ovvero la necessità d'implementare misure giuridiche, tecniche e organizzative efficaci e adeguate a garantire che siano trattati solo i dati personali necessari per ciascuna finalità specifica del trattamento, con l'impostazione a priori della massima protezione dei dati attraverso il loro minimo trattamento sia in fase di raccolta sia in fase di trattamento successivo all'acquisizione, secondo i principi di necessità e pertinenza (articolo 25, comma 2, GDPR).

L'Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali (di seguito Titolare), definisce autonomamente le modalità, le garanzie e i limiti di trattamento dei dati personali, ed elabora specifici modelli organizzativi che ne garantiscano una costante applicazione e monitoraggio.

L'attività di videosorveglianza raccoglie esclusivamente i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite (limitazione delle finalità): registrando le sole immagini indispensabili al perseguimento delle finalità di cui al presente regolamento, limitando l'angolo visuale delle riprese, evitando, quando non indispensabili, immagini dettagliate, ingrandite o dettagli non rilevanti e aree in cui sono presenti sistemi di rilevazione delle presenze/assenze (minimizzazione dei dati e rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza). Il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento al diritto alla protezione dei dati personali e all'identità personale e in modo da garantirne un'adeguata sicurezza e protezione da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentale, anche mediante l'adozione di misure tecniche e organizzative (integrità e riservatezza). La localizzazione delle telecamere e le modalità di ripresa sono, quindi, stabilite in modo conseguente.

Il trattamento di dati personali avviene in modo lecito, poiché è necessario:

- per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, in modo corretto e trasparente nei confronti dei soggetti interessati (art. 6, comma 1, lett. e), GDPR);
- per finalità di cura e diagnosi quando effettuato in ambienti sanitari e per il monitoraggio di pazienti ricoverati in particolari reparti o ambienti (ad esempio unità di rianimazione, reparti di isolamento) (art. 6, comma 1, lett. d), GDPR).

L'uso dei dati personali nell'ambito di cui trattasi non necessita, pertanto, del consenso degli interessati.

Gli impianti di videosorveglianza non possono essere utilizzati, in base all'articolo 4 dello Statuto dei lavoratori (L. n. 300 del 20 maggio 1970 e s.m.i.), per effettuare controlli sull'attività lavorativa di tutti coloro che operano all'interno dell'Azienda o di altri datori di lavoro, pubblici o privati.

L'impianto di videosorveglianza non può essere utilizzato per finalità statistiche, nemmeno se consistenti nella raccolta aggregata dei dati.

ARTICOLO 5 TEMPI DI CONSERVAZIONE DELLE IMMAGINI

Le immagini registrate dall'impianto di videosorveglianza possono essere conservate per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità individuate dal Titolare, per le quali esse sono state raccolte o successivamente trattate. La conservazione deve rispettare i limiti temporali stabiliti dalla vigente normativa in materia, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o chiusura di uffici o esercizi, nonché nel caso in cui si debba aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'Autorità Giudiziaria o di Polizia giudiziaria e/o a richiesta di esercizio dei propri diritti da parte dell'interessato.

L'Azienda stabilisce di conservare di norma le immagini fino a sette giorni successivi alla registrazione; trascorso tale termine le immagini vengono automaticamente cancellate dal sistema senza l'intervento di personale tecnico.

Rimane fermo il limite massimo di sette giorni, salvo l'intervento e/o la richiesta da parte dell'Autorità Giudiziaria o delle Forze di Pubblica Sicurezza e/o il favorevole esito della procedura di verifica preliminare innanzi all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Le immagini rilevate con sistemi di videosorveglianza per il controllo della procedura di raccolta del campione urinario a fini certificatori o di cura della salute, non sono registrate e quindi non sono conservate.

Al personale autorizzato ed abilitato alla visione delle immagini rilevate in diretta, attraverso il sistema di videosorveglianza, deve essere inoltre preclusa, anche attraverso idonee e puntuali istruzioni, la registrazione delle immagini che appaiono sullo schermo, anche tramite l'utilizzo di dispositivi elettronici di ripresa, inclusi telefoni cellulari.

ART. 6

TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEI LAVORATORI

In considerazione della necessità di salvaguardia dei dipendenti da forme di controllo sul luogo di lavoro e dell'espresso divieto di utilizzo della videosorveglianza come mezzo per operare un controllo a distanza sull'attività svolta da ciascun lavoratore, l'attività disciplinata dal presente testo viene svolta nel pieno rispetto di tale divieto.

Qualora l'installazione degli impianti venga effettuata in aree nelle quali i dipendenti svolgono la loro prestazione o abitualmente frequentati dagli stessi, l'installazione e le modalità di trattamento delle immagini verrà effettuato nei limiti previsti dalla L. n. 300 del 20 maggio 1970 e s.m.i. (Statuto dei Lavoratori).

Non verranno in ogni caso installati sistemi di videosorveglianza in luoghi riservati esclusivamente ai lavoratori e non destinati all'attività lavorativa (ad es. bagni, servizi, spogliatoi, docce, locale armadietti e luoghi ricreativi).

CAPO II

OBBLIGHI E ADEMPIMENTI PER I SOGGETTI GESTORI DEL SISTEMA

ARTICOLO 7

FIGURE DEL TRATTAMENTO

A. TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Il Titolare del trattamento dei dati relativi a sistemi di videosorveglianza è ASST di Mantova, in persona del Legale Rappresentante *pro tempore*.

Al Titolare compete ogni decisione in ordine alle finalità ed ai mezzi di trattamento dei dati personali, compresi gli strumenti utilizzati e le misure di sicurezza da adottare.

B. AMMINISTRATORE DI SISTEMA

Il Titolare del trattamento nomina l'Amministratore di Sistema, figura professionale dedicata alla gestione e alla manutenzione degli impianti di videosorveglianza con cui vengono effettuati trattamenti di dati personali, compresi i sistemi di gestione delle basi di dati e gli apparati di sicurezza, nella misura in cui consentano di intervenire sui dati personali. I compiti affidati all'Amministratore di Sistema sono specificati nell'atto di nomina.

C. RESPONSABILE INTERNO DELLA VIDEOSORVEGLIANZA

Il Responsabile interno della videosorveglianza è individuato, previa nomina da effettuare con atto del Direttore Generale, quale Responsabile del trattamento dei dati personali rilevati dal sistema di videosorveglianza, ai sensi dell'art 2-quaterdecies del D.Lgs. 196/2003, (in seguito Responsabile interno della videosorveglianza). Il Responsabile è scelto con provvedimento motivato tra i soggetti che, per esperienza, capacità ed affidabilità, forniscano idonea garanzia del pieno rispetto del

presente regolamento e delle disposizioni di legge vigenti in materia, con particolare riferimento al profilo relativo alla sicurezza, riservatezza e tutela dei diritti dell'Interessato. I compiti affidati al Responsabile interno della videosorveglianza devono essere specificati per iscritto, in sede di designazione.

Il Responsabile interno della videosorveglianza procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal Titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni previste dalla normativa vigente sulla *privacy* e delle proprie istruzioni.

Il Responsabile della videosorveglianza interno impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamento non autorizzato di dati da parte delle persone abilitate all'accesso per la manutenzione e riparazione degli impianti.

Il Responsabile interno della videosorveglianza, unitamente al/agli Amministratore/i di sistema formalmente nominato/i, sono gli unici ad accedere ai locali in cui sono situati i sistemi di gestione e registrazione, ad utilizzare gli stessi, a prendere visione ed eventualmente trattare le immagini quando ciò sia necessario per perseguire le finalità indicate nel presente regolamento.

D. AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO

Il Responsabile interno della videosorveglianza, gli Autorizzati al trattamento e l'Amministratore di Sistema sono le uniche figure abilitate ad accedere alle postazioni di controllo e ad utilizzare gli impianti, nonché visionare le immagini

Il "perimetro" dell'autorizzazione (ad esempio se il trattamento è limitato alla visualizzazione "in live" delle immagini e/o accesso alle registrazioni) deriva dall'assegnazione di utenze e credenziali di accesso *ad personam*, dall'eventuale possibilità di estrazione delle immagini, nonché dalla registrazione da parte del sistema dei singoli accessi.

Gli Autorizzati al trattamento devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi scrupolosamente alle istruzioni del Titolare e del Responsabile interno, utilizzando gli impianti nei casi in cui sia indispensabile per le finalità dichiarate.

In ogni caso, prima dell'utilizzo degli impianti, essi saranno istruiti sul corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente regolamento.

Il Responsabile interno della videosorveglianza e gli Autorizzati hanno l'obbligo di verificare che le operazioni di utilizzo e trattamento dei dati siano svolte nel rispetto delle norme ed esclusivamente per gli scopi descritti sopra nonché il dovere di impedire che gli stessi siano divulgati a soggetti estranei all'attività di trattamento, salvi i casi d'intervento e/o richiesta da parte degli organi di Autorità Giudiziaria.

E. RESPONSABILE ESTERNO EX ART 28 REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679 (GDPR)

Le società incaricate dall'Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova di effettuare la realizzazione degli interventi di installazione e/o manutenzione ordinaria e straordinaria *hardware* e *software*, comprensiva degli interventi necessari su dispositivi e *software* di archiviazione e di gestione del sistema di videosorveglianza, sono nominate dal Titolare quali Responsabili esterni del trattamento dei dati con apposito atto scritto ai sensi dell'art. 28 Regolamento (UE) 2016/679.

I rapporti con i Responsabili esterni, ex art. 28 Regolamento (UE) 2016/679, sono disciplinati da un contratto o da altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri.

I Responsabili esterni del trattamento dei dati sono tenuti a fornire al Titolare l'elenco degli autorizzati al trattamento dei dati e degli amministratori di sistema nominati, e a tenerli costantemente aggiornati.

Il Responsabile esterno dà formale comunicazione all'Azienda dei nominativi degli addetti alla manutenzione. Tali addetti hanno l'obbligo al segreto sulle immagini che eventualmente dovessero visionare nell'esercizio del loro lavoro.

ARTICOLO 8 OBBLIGHI DEL RESPONSABILE INTERNO DELLA VIDEOSORVEGLIANZA E DEGLI AUTORIZZATI

1. L'utilizzo del brandeggio e dello *zoom* da parte del Responsabile interno della videosorveglianza e degli Autorizzati al trattamento dovrà essere conforme alle finalità dell'impianto riportate all'articolo 3 del presente regolamento.

2. Il settore di ripresa delle telecamere deve essere impostato in modo tale da consentire il controllo e/o la registrazione di quanto accada nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, con esclusione delle proprietà private.
3. Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, questi ultimi possono essere riesaminati, nel limite del tempo ammesso per la conservazione di cui all'articolo 5, solo in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 3 del presente regolamento.
4. Quale ulteriore misura di sicurezza, al fine di prevenire utilizzi impropri dei filmati, il Titolare e il Responsabile interno della videosorveglianza sono abilitati ad una verifica periodica degli accessi al registrato da parte del personale autorizzato e delle relative motivazioni. Degli accessi viene tenuta traccia sui sistemi di autenticazione centrale. Le credenziali di accesso sono personali ovvero direttamente riconducibili alla persona fisica che ha effettuato l'accesso.
5. La mancata osservanza degli obblighi previsti al presente articolo comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative oltre che l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

CAPO III

IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA

ARTICOLO 9

CARATTERISTICHE TECNICHE DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA E UBICAZIONE

1. La tipologia di videosorveglianza applicata in Azienda si distingue in:
 - a) con registrazione di immagini;
 - b) senza registrazione di immagini (monitoraggio con sola visione delle immagini).
2. Il posizionamento delle telecamere e le caratteristiche tecniche dell'impianto di videosorveglianza, con finalità di sicurezza del patrimonio aziendale mobiliare e immobiliare, per la protezione degli operatori e degli utenti/pazienti, nonché dell'impianto di videosorveglianza per finalità di cura e diagnosi, sono descritti e specificati in apposito Elenco conservato presso la SC Sistemi Informativi Aziendali.

Tali impianti di videosorveglianza potranno essere eventualmente ampliati, secondo gli sviluppi futuri del sistema.
3. L'utilizzo delle immagini riprese tramite impianti di videosorveglianza è regolato in modo da riguardare solo i dati strettamente necessari alle finalità perseguite.
4. L'installazione degli impianti o la modifica degli stessi è autorizzata dal Direttore Generale a seguito di proposta motivata avanzata dai Responsabili di ciascuna Unità Operativa/Presidio/Servizio/Distretto, di concerto con il Responsabile interno per la videosorveglianza, nel rispetto di quanto previsto all'art. 6 del presente regolamento.
5. Una volta installato e/o modificato l'impianto e prima della messa in funzione dello stesso, il Responsabile interno per la videosorveglianza verifica il rispetto della normativa vigente. Anche nel corso delle registrazioni il Responsabile è legittimato ad effettuare dei controlli al fine di verificare la legittimità delle modalità di registrazione.
6. Gli impianti di videosorveglianza devono:
 - a) garantire la necessaria continuità operativa della ripresa;
 - b) essere mantenuti in buone condizioni;
 - c) essere protetti da possibili atti di vandalismo;
 - d) consentire, se previsto, la registrazione delle immagini;
 - e) consentire la cancellazione delle immagini.
7. I locali in cui sono posizionati i *monitor* della videosorveglianza devono avere accesso controllato e consentito solo ai soggetti autorizzati.
8. I dispositivi di registrazione (*server* e *storage*) si trovano in locali ad accesso limitato e controllato (*Data Center*), protetti da sistemi logici di accesso individualmente assegnati (*username*) e riservati (*password*).

CAPO IV **TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

ARTICOLO 10 **MODALITÀ DI RACCOLTA E REQUISITI DEI DATI PERSONALI**

1. I dati personali oggetto di trattamento vengono:
 - a) trattati in modo lecito e secondo correttezza per le finalità di cui all'articolo 3 del presente regolamento;
 - b) trattati in modo pertinente, completo e non eccedente, rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati.
2. I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere dell'impianto di videosorveglianza installate consentendo un significativo grado di precisione e di dettaglio della ripresa per le finalità richiamate nel presente regolamento.
3. I sistemi non raccolgono segnali audio ambientali, ma unicamente flussi video.
4. Il Titolare si obbliga a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato.
5. Il sistema è programmato in modo da operare, al momento prefissato, l'integrale cancellazione automatica delle informazioni allo scadere del termine previsto da ogni supporto, anche mediante sovra-registrazione, con modalità tali da rendere non riutilizzabili i dati cancellati.

ARTICOLO 11 **ACCERTAMENTI DI ILLECITI ED INDAGINI GIUDIZIARIE O DI POLIZIA**

Nel caso in cui venga a conoscenza di fatti concernenti ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della pubblica sicurezza, o del patrimonio aziendale, il soggetto interessato provvede a darne comunicazione senza ritardo all'Autorità competente, provvedendo, nel contempo, a richiedere al Responsabile interno della videosorveglianza la conservazione delle immagini necessarie per circoscrivere l'evento.

Alle immagini raccolte ai sensi del presente articolo possono accedere, per l'espletamento delle relative indagini, solo gli appartenenti all'Amministrazione Giudiziaria, le persone da essi espressamente autorizzate e gli organi di Polizia.

Qualora gli organi di Polizia, nello svolgimento dei loro compiti istituzionali, necessitino di una copia delle riprese effettuate, devono presentare un'istanza scritta e motivata indirizzata al Titolare, salvo non sia in essere apposita convenzione.

ARTICOLO 12 **INFORMAZIONI RESE AL MOMENTO DELLA RACCOLTA**

1. Tutti coloro che accedono ai locali dell'ASST di Mantova devono essere messi in condizione di conoscere la circostanza di poter essere ripresi ed essere informati dell'esistenza di impianti di videosorveglianza.
2. L'Azienda affigge una adeguata segnaletica (cartello) su cui devono essere riportate le informazioni riguardanti il Titolare del trattamento, i contatti del DPO e le finalità perseguite (informativa breve o minima come da Provvedimento in materia di videosorveglianza del 8 aprile 2010 emanato dal Garante per la protezione dei dati personali, nonché Linee Guida 3/2019 sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video, adottate dall'*European Data Protection Board* il 29 gennaio 2020). L'informativa completa conforme agli articoli 13 e 14 del GDPR è consultabile e reperibile nella sezione "Privacy" del sito aziendale (<https://www.asst-mantova.it/privacy/>).
3. Il cartello deve avere formato e posizionamento tali da essere chiaramente visibile all'utenza e deve, altresì, inglobare il simbolo della telecamera.
4. Il supporto con l'informativa dovrà essere collocato prima del raggio di azione della telecamera, anche nelle sue immediate vicinanze e non necessariamente a contatto con gli

impianti; dovrà avere un formato ed un posizionamento tale da essere chiaramente visibile in ogni condizione d'illuminazione ambientale, anche quando il sistema di videosorveglianza sia eventualmente attivo in orario notturno e potrà inglobare un simbolo o una stilizzazione di esplicita e immediata comprensione, eventualmente diversificati al fine di informare se le immagini sono solo visionate o anche registrate.

5. In ogni caso il Titolare rende disponibile l'informativa completa contenente tutti gli elementi di cui all'art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR).

ARTICOLO 13 SICUREZZA DEI DATI

I dati sono protetti da misure tecniche e organizzative atte a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio di distruzione, di perdita anche accidentale, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta dei dati personali. A tal fine viene adottato un Registro delle attività di trattamento dove sono annotate le misure di sicurezza tecniche e organizzative adottate. In ossequio al disposto di cui all'art. 35, par. 3, lett. c), GDPR, poiché il trattamento di dati realizzato mediante il sistema di videosorveglianza dà luogo ad una sorveglianza sistematica su larga scala di una zona accessibile al pubblico, il Titolare procede ad una valutazione di impatto sulla protezione dei dati personali (DPIA).

I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi/memorizzati in locali non accessibili al pubblico, a cui possono accedere esclusivamente le persone autorizzate al trattamento dei dati. Non possono accedervi altre persone se non sono accompagnate da soggetti autorizzati.

Per le telecamere installate per finalità di cura e diagnosi, non rientrano tra le persone estranee non autorizzate i terzi legittimati (familiari, parenti, conoscenti) di ricoverati in reparti dove non sia consentito agli stessi di recarsi personalmente (ad es. rianimazione), ai quali può essere consentita, con gli adeguati accorgimenti tecnici, la visione dell'immagine solo del proprio congiunto o conoscente.

I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi/memorizzati come descritto nell'Elenco conservato presso la Struttura Complessa Sistemi Informativi Aziendali.

I *monitor* degli impianti di videosorveglianza sono collocati in zone il cui accesso è permesso solo agli operatori autorizzati.

La cronologia degli eventi di accesso al sistema di videosorveglianza, quantomeno per gli Amministratori di sistema, viene archiviata elettronicamente per almeno sei mesi.

In caso di copie d'immagini registrate su supporto informatico removibile per le finalità indicate e ai sensi dell'art. 11 "Accertamenti di illeciti ed indagini giudiziarie o di Polizia", il Responsabile interno della videosorveglianza provvederà a custodirlo in un armadio o simile struttura dotato di serratura fino alla consegna alle autorità competenti, oppure all'eventuale distruzione.

Per quanto riguarda il periodo di conservazione delle immagini sono predisposte misure tecniche od organizzative per la cancellazione, anche in forma automatica, delle registrazioni allo scadere del termine previsto. La cancellazione delle immagini è garantita mediante gli strumenti e le procedure tecnologiche più avanzate.

Nel caso il supporto debba essere sostituito per eccessiva usura, sarà distrutto in modo da renderlo inutilizzabile, cosicché non possano essere recuperati i dati in esso presenti.

Gli apparati di ripresa digitali connessi a reti informatiche devono essere protetti contro i rischi di accesso abusivo di cui all'art. 615-ter del codice penale.

Deve essere garantita la crittografia dei flussi video e la protezione della rete con le misure di sicurezza stabilite dal GDPR e dal Garante per la protezione dei dati personali.

ARTICOLO 14 ACCESSO ALLE IMMAGINI

Il Responsabile interno della videosorveglianza individua diversi profili di accesso in corrispondenza delle mansioni attribuite ad ogni singolo operatore, che deve essere dotato di credenziali personali e non cedibili che permettono di effettuare, a seconda dei compiti attribuiti, unicamente le operazioni di propria competenza.

L'accesso alle immagini da parte delle persone autorizzate al trattamento dei dati si limita alle attività oggetto della sorveglianza. Eventuali altre informazioni di cui vengano a conoscenza

mentre osservano il comportamento di un soggetto ripreso, non devono essere prese in considerazione.

L'accesso alle immagini e ai dati personali è consentito:

- a) al Titolare, ai Responsabili interni ed agli Autorizzati allo specifico trattamento;
- b) al Responsabile interno della videosorveglianza, agli Amministratori di sistema dell'Azienda e alla ditta fornitrice/manutentrice dell'impianto nei limiti strettamente necessari alle specifiche funzioni di manutenzione.

Eventuali accessi di persone diverse da quelle innanzi indicate devono essere autorizzati, per iscritto, dal Responsabile interno della videosorveglianza o dal Titolare.

Gli Autorizzati saranno dotati di proprie credenziali di autenticazione di accesso al sistema (*username e password*).

Il sistema dovrà essere fornito di procedure di tracciamento degli accessi (*login e logout*), che saranno conservati per un congruo periodo, non inferiore a sei mesi.

ARTICOLO 15 CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ DI VIDEOSORVEGLIANZA

In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento i dati personali sono:

- a) cancellati/distrutti;
- b) ceduti ad altro titolare purché destinati ad un trattamento in termini compatibili agli scopi e alle finalità per i quali i dati sono raccolti.

La cessione dei dati in violazione al comma precedente è da considerarsi priva di effetti e sono fatte salve le sanzioni previste dalla legge.

ARTICOLO 16 DIRITTI DELL'INTERESSATO

Ciascun interessato al trattamento ha facoltà di esercitare i diritti di cui agli articoli 15, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR), richiedendo l'esistenza o meno del trattamento di dati che possano riguardarlo, informazioni sugli estremi identificativi del Responsabile interno della videosorveglianza, sulle finalità e modalità del trattamento dei dati, sulla cancellazione, trasformazione in forma anonima o limitazione dei dati trattati in violazione alla normativa vigente in materia, oppure inoltrando la richiesta di opposizione al trattamento dei propri dati personali, per motivi legittimi e documentati.

Con riferimento alle immagini videoregistrate non è, viceversa, esercitabile il diritto di aggiornamento, rettificazione o integrazione (articolo 16 del GDPR) in considerazione della natura intrinseca dei dati raccolti, in quanto si tratta di immagini raccolte in tempo reale riguardanti un fatto obiettivo.

I diritti di cui al presente articolo riferiti a dati personali concernenti persone decedute, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2-terdecies del D.Lgs n. 196/2003, come modificato dal D.Lgs n. 101/2018, possono essere esercitati dagli eredi, da chi abbia un interesse proprio, da chi agisca a tutela dell'interessato o per ragioni familiari considerate particolarmente meritevoli di protezione, mentre il loro esercizio non è ammesso nei casi di cui al comma 2 del medesimo articolo.

Nell'esercizio dei diritti di cui al primo capoverso del presente articolo l'interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi.

L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.

Le istanze di cui al presente articolo devono essere trasmesse al Titolare, che dovrà provvedere in merito entro trenta giorni, con proroga a novanta giorni tenuto conto della complessità e del numero delle richieste. Le informazioni in risposta alle istanze dell'interessato sono fornite per iscritto anche attraverso mezzi elettronici e sono gratuite.

Il Responsabile esterno è tenuto a collaborare con il Titolare ai fini dell'esercizio dei diritti degli interessati.

Nel caso di diniego alle istanze di cui al presente articolo, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

Per ciascuna delle richieste di cui al presente articolo può essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi

effettivamente sopportati e comprensivi dei costi del personale, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

ARTICOLO 17

PROCEDURA PER L'ACCESSO ALLE IMMAGINI DA PARTE DEGLI INTERESSATI

Per accedere ai dati ed alle immagini (art. 15 GDPR) l'interessato deve presentare istanza scritta all'Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova.

L'istanza deve indicare a quale impianto di videosorveglianza si fa riferimento ed il giorno e l'ora in cui l'istante potrebbe essere stato oggetto di ripresa.

Nel caso tali indicazioni manchino, o siano insufficienti a permettere il reperimento delle immagini, di ciò dovrà essere data comunicazione al richiedente, così come nell'ipotesi in cui le immagini di possibile interesse non siano state oggetto di conservazione o non siano anonimizzabili.

Il Responsabile interno della videosorveglianza o un Autorizzato sarà tenuto ad accertare l'effettiva esistenza delle immagini e darà comunicazione al richiedente. In caso di accertamento positivo fisserà altresì il giorno, l'ora ed il luogo in cui il suddetto potrà visionare le immagini che lo riguardano.

La risposta alla richiesta di accesso a dati conservati deve essere inoltrata entro trenta giorni dalla ricezione (prorogabili a novanta giorni tenuto conto della complessità e del numero delle richieste), deve riguardare i dati attinenti alla persona richiedente e può comprenderne eventualmente altri, riferiti a terzi, solo nei limiti previsti dalla normativa vigente.

Sono fatte salve tutte le prerogative e i diritti previsti dalla L. n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i. in tema di diritto di accesso agli atti amministrativi, e previsti dal Decreto Legislativo del 14 marzo del 2013, n. 33 e s.m.i. in tema di diritto di accesso civico semplice e di diritto di accesso civico generalizzato.

ARTICOLO 18

PROCEDURA PER L'ACCESSO ALLE IMMAGINI DA PARTE DI ALTRI SOGGETTI LEGITTIMATI

Per accedere ai dati ed alle immagini, i Responsabili interni, i preposti alle indagini dell'Autorità Giudiziaria o di Polizia e gli altri soggetti legittimati, devono presentare istanza motivata scritta all'Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova.

L'istanza deve indicare a quale impianto di videosorveglianza si fa riferimento ed il giorno e l'ora della ripresa; nel caso tali indicazioni manchino, o siano insufficienti a permettere il reperimento delle immagini, di ciò dovrà essere data comunicazione al richiedente, così come nell'ipotesi in cui le immagini di possibile interesse non siano state oggetto di conservazione o non siano anonimizzabili.

Il Responsabile interno della videosorveglianza o un Autorizzato sarà tenuto ad accertare l'effettiva esistenza delle immagini e darà comunicazione al richiedente. In caso di accertamento positivo fisserà altresì il giorno, l'ora ed il luogo in cui il richiedente potrà visionare le immagini.

La risposta alla richiesta di accesso a dati conservati deve essere inoltrata entro trenta giorni dalla ricezione (prorogabili a novanta giorni tenuto conto della complessità e del numero delle richieste).

Sono fatte salve tutte le prerogative e i diritti previsti dalla L. n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i. in tema di diritto di accesso agli atti amministrativi, e previsti dal Decreto Legislativo del 14 marzo del 2013, n. 33 e s.m.i. in tema di diritto di accesso civico semplice e di diritto di accesso civico generalizzato.

ARTICOLO 19

COMUNICAZIONE DEI DATI

La comunicazione dei dati personali acquisiti mediante il sistema di videosorveglianza da parte del Responsabile interno della videosorveglianza, a favore di altri soggetti autorizzati, è ammessa quando necessaria ed esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.

Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente capoverso, la conoscenza dei dati personali da parte delle persone autorizzate a compiere le operazioni del trattamento dal Titolare o dal Responsabile esterno del trattamento e che operano sotto la loro diretta autorità.

CAPO V

TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

ARTICOLO 20

TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

La mancata osservanza degli obblighi previsti dal presente regolamento comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla legge, di sanzioni amministrative o penali. In sede amministrativa, il Responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4-6 della L. n. 241 del 7 agosto 1990, è il Responsabile dei Servizi Informativi Aziendali.

ARTICOLO 21

DANNI CAGIONATI PER EFFETTO DEL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

La materia è regolamentata per l'intero dall'articolo 82 del GDPR.

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 22

MODIFICHE REGOLAMENTARI

I contenuti del presente regolamento dovranno essere aggiornati in caso di variazioni delle normative in materia di trattamento dei dati personali.

Gli eventuali atti normativi, atti amministrativi del Garante per la protezione dei dati personali o atti regolamentari aziendali, dovranno essere immediatamente recepiti.

ARTICOLO 23

PUBBLICITÀ

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di approvazione ed è pubblicato sul sito Internet istituzionale, nella sezione "Privacy".

ARTICOLO 24

NORMA DI RINVIO

Per tutto quanto non disciplinato dal presente regolamento si fa rinvio alle leggi vigenti, ai provvedimenti attuativi delle medesime, alle decisioni del Garante per la protezione dei dati personali e ad ogni altra normativa, speciale, generale, nazionale e comunitaria in materia di protezione e trattamento dei dati personali nell'ambito della videosorveglianza.